

**REVISORE UNICO DEI CONTI
DEGLI ENTI PARCO DELLA REGIONE LIGURIA**

ENTE PARCO DELL'ANTOLA


Verbale N. 07/2018

Oggi 23/12/2018 presso il proprio Studio, in Via Vittorio Emanuele 17, Moneglia (Ge) – il Revisore Unico degli Enti Parco della Regione Liguria, conformemente alle disposizioni contenute nella L.R. 12/1995, nel vigente regolamento di contabilità dell'Ente Parco e nello Statuto dell'Ente Parco, procede al

**PARERE SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELL'IPOTESI DI CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018**

Premesso:

- che l'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego), modificato dall'art. 55 del D.L. n. 150/2009, prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti";
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ente alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- che, inoltre, l'art. 40 comma 3 del D.Lgs.vo 30.03.2001 n. 165 prevede che *"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate"*;
- che l'art. 48, comma 4, del D.Lgs.vo n. 165/2001, prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi);
- che l'art. 48, comma 6, dello stesso decreto prosegue sancendo che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 comma 3 è effettuato dal collegio dei revisori..."*;
- che l'art. 15, comma 4, del CCNL 01.04.1999 stabilisce che *"gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità"*;
- che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria);
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ente alla firma definitiva dell'accordo stesso;



Visto l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

Ritenuto quindi che sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva, che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

Visto il Fondo costituito per l'anno 2018, si rappresenta:

- che il fondo è atto unilaterale della delegazione trattante tramite determina del responsabile finanziario. Tale atto va comunicato per correttezza e buona fede alle RSU e OO.SS. al fine di attivare la contrattazione
- che la sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, 16 ottobre 2006, n. 14 ha confermato che “La quantificazione delle risorse decentrate non costituisce oggetto della contrattazione decentrata, ma è disposta in via unilaterale ed esclusiva dalle amministrazioni locali. Non costituisce, pertanto, comportamento antisindacale la mancata stipulazione di un contratto, per definire con i sindacati l'importo delle risorse decentrate”.

Tenuto conto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 04/12/2018 una preintesa per l'applicazione dei seguenti istituti contrattuali: ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente dell'Ente Parco dell'Antola per l'anno 2018;
- che detta preintesa è stata trasmessa al Revisore Unico in data 20/12/2018, con allegate le relazioni (tecnico-illustrativa e tecnico-finanziaria) previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012;

Valutato inoltre, che l'art. 45 del D.Lgs.vo 165/2001 e s.m.i. stabilisce fra l'altro:

“Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla produttività individuale;
- b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori”

Verificato che gli oneri derivanti dall'adozione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2018, trovano la necessaria copertura finanziaria anche nel Bilancio di 2018, esecutivo;

Rilevato che nel documento sottoposto all'esame dell'organo di revisione è quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce, ammontare a complessivi €. 44.790,76, in ragione annua:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Relativamente alla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo in oggetto, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO
(Dr. Claudio Magro)

